

R.G. n. 1764/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VICENZA**

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED]  
ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa da:

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Casoria (NA), Via Salvator Rosa 6, presso e nello studio dell'Avv. LAURO GIOVANNI del Foro di Napoli, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione

Attore

contro

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante *pro* [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv.  
[REDACTED] del Foro [REDACTED] che la rappresenta e difende in qualità di domiciliatario  
insieme con [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate nel fascicolo telematico.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] esponeva di aver stipulato con U [REDACTED] S.p.A. in data 23.10.2006 un contratto di mutuo a tasso variabile con erogazione di € 150.000,00 e - in

riferimento allo stesso - eccepiva, *in primis*, l'indeterminatezza del TAN con conseguente nullità della relativa clausola e necessità di riformulare il piano di ammortamento secondo i tassi fissati dall'art. 117 T.U.B., in quanto: a) non era stata indicata la fonte da cui ricavare il parametro Euribor del tasso variabile; b) era stata indicata quale valuta di riferimento prima quella della data di decorrenza del trimestre e poi quella "odierna"; c) non era stato definito il parametro Libor indicato quale alternativa all'Euribor; d) vi era una divergenza rispetto al tasso indicato nel documento di sintesi. *In secundis*, l'attore rilevava che non era stato indicato il TAE, differente dal TAN in ragione del regime di capitalizzazione composta infrannuale degli interessi, e che del TAE in concreto applicato doveva essere verificata la compatibilità con la soglia usuraria. *In tertiis*, l'attore eccepiva la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi, con l'effetto che il piano di ammortamento doveva essere ricalcolato applicando la capitalizzazione semplice. In quarto luogo, [REDACTED] riferiva che l'I.S.C. dedotto nel contratto (4,919%) era inferiore al T.A.E.G. effettivo (5,065%), mentre la penale di estinzione anticipata era stata indicata nella misura dell'1% nel contratto e del 2% nel documento di sintesi, con conseguente nullità delle relative clausole e necessità di rideterminare il piano di ammortamento con applicazione del tasso di interesse *ex lege*, con l'effetto che – ricalcolando gli interessi versati per € 34.837,79 nella misura inferiore di € 18.157,10 – maturava una differenza a credito pari a € 16.680,69. L'attore chiedeva quindi l'accertamento delle nullità eccepite, condannando la Banca convenuta a restituire ex art. 2033 c.c. l'eccedenza indebita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o in subordine a risarcire nella medesima misura il danno cagionato per aver impedito al cliente di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli presso altri istituti di credito. In ogni caso, chiedeva la condanna di [REDACTED] S.p.A. a pagare la somma di € 16.680,69 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a versare la sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010, a rimborsare le spese della mediazione e della perizia di parte e a rifondere le spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED] S.p.A. replicava che il mutuo era ancora in essere e in regolare ammortamento e che la controparte doveva provare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di aver versato gli importi di cui chiedeva la restituzione. Contestava la fondatezza delle censure di controparte, in particolare sostenendo: che l'ammortamento alla francese non implica una capitalizzazione occulta per cui non cela alcuna capitalizzazione composta; che non essendo stata pattuita una capitalizzazione

infrannuale non vi era nella fattispecie alcun obbligo di indicazione del TAE; che la divergenza tra I.S.C. contrattualizzato e T.A.E.G. effettivo, per quanto insussistente, sarebbe stata causa di nullità solo nel contesto di un rapporto di credito al consumo, mentre nel caso di specie avrebbe potuto al più determinare una responsabilità risarcitoria del danno cagionato al mutuatario per non aver usufruito di occasioni negoziali più favorevoli, ma tale pregiudizio non era stato dimostrato in causa. La Banca chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.

All'esito della prima udienza di comparizione delle parti nonché dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita disponendo C.T.U. contabile e quindi veniva fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di un termine anticipato per il deposito di memorie conclusive.

Tanto premesso, ritiene questo Giudice di poter fondare la propria decisione sui risultati della C.T.U. depositata in corso di causa, in quanto completa ed esaustiva, discostandosi dalle conclusioni ivi raggiunte nei limiti e per i motivi di seguito esposti.

L'approfondimento peritale in questione è stato disposto facendo riferimento al quesito formulato dallo stesso attore nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c., aderendo quindi in buona parte alle richieste istruttorie dello stesso, con l'esclusione di due soli punti: *in primis*, non è stata ritenuta ammissibile l'indagine inerente alla commissione di estinzione anticipata e in quanto non era stato dimostrato il versamento di alcun importo a tale titolo, in quanto l'indeterminatezza di tale specifica clausola non avrebbe comportato alcun ricalcolo ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B.; *in secundis*, non è stata ritenuta ammissibile l'indagine inerente all'asserita divergenza tra l'I.S.C. contrattualizzato e il T.A.E.G. effettivo, poiché la stessa avrebbe determinato la nullità della relativa clausola solo nei contratti di credito al consumo, quale non è all'evidenza il mutuo dedotto quale oggetto del presente giudizio.

Al C.T.U. è stato chiesto dall'attore, quindi, di verificare innanzitutto la determinatezza della clausola 5 del mutuo in questione, con la quale è stato concordato il tasso degli interessi corrispettivi. In perito ha così appurato che le pattuizioni contrattuali consentivano di determinare univocamente il tasso di interesse da applicare in concreto (pag. 27 e pag. 46 dell'elaborato peritale).

In particolare, esaminando nel dettaglio le doglianze attoree, l'indicazione del parametro Euribor si ritiene sufficientemente specifica laddove si fa riferimento alla quotazione "*a 3 (tre) mesi moltiplicato*

per il coefficiente 365/360, arrotondato all' 0.5 (zero virgola cinque) superiore", rilevata dal "Comitato di Gestione dell'Euribor – Euribor Panel Steering Committee" e, come sottolinea il perito a pag. 8 della relazione tecnica, comunicata generalmente dall'European Money Market Institute sul proprio sito ufficiale. Inoltre, la contraddizione tra la rilevanza della "valuta data di decorrenza del trimestre" e della "valuta data odierna", sempre eccepita con riguardo alla formulazione della clausola 5 del mutuo, è in realtà una contraddizione solo apparente, in quanto il C.T.U. chiarisce che, in accordo con le pattuizioni contrattuali, il parametro va rilevato il primo giorno di ogni trimestre, ma la variabilità del tasso di interesse in concreto si proietta in corrispondenza della scadenza della rata: detto altrimenti, la variazione della rata si annota nel momento in cui la stessa diventa pagabile, ma prendendo come riferimento il tasso dell'inizio del mese (pag. 29-30 dell'elaborato peritale). L'asserita indeterminazione del Libor, poi, non inficia la specificità della clausola in esame, poiché si tratta di un mero parametro sussidiario, la cui indicazione poteva essere anche omessa senza che ne risentisse la completezza della pattuizione in questione e al quale in concreto non si è mai dovuto dare applicazione.

Il C.T.U. ha poi riscontrato che le parti non avevano pattuito, né applicato, alcuna capitalizzazione degli interessi corrispettivi e avevano espressamente escluso qualsiasi capitalizzazione infrannuale degli interessi moratori, per cui risulterebbe infondata sia la censura relativa alla mancata indicazione del TAE, sia la censura relativa all'applicazione di un non concordato regime di capitalizzazione composta (pag. 27-31-33 e pag. 48 dell'elaborato peritale). In ogni caso, il corretto piano di ammortamento, scevro da ogni profilo di anatocismo occulto, è stato approvato e sottoscritto dai contraenti, oltre che allegato sub C) al contratto di mutuo al fine di divenirne "parte integrante e sostanziale", con l'effetto che il mutuatario aveva piena e determinata contezza dell'onere economico assunto (pag. 46 dell'elaborato peritale).

In parziale adesione alle prospettazioni attoree, il C.T.U. ha infine rilevato che per limitati periodi di andamento del rapporto il parametro Euribor è stato assunto per il calcolo del tasso di interesse con modalità difformi dalle pattuizioni contrattuali. Da tali divergenze sarebbe conseguito un maggior addebito di interessi nella misura di € 301,71 (pag. 49 dell'elaborato peritale).

Irrilevante restando la maggiore o minore misura quantitativa di tale divergenza [REDACTED], emerge comunque un profilo di difformità tra le clausole pattuite e le condizioni applicate nel rapporto tra banca e privato, con violazione dell'art. 117, c. 4, T.U.B. e conseguente applicazione della sanzione

del ricalcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 117, c. 7, T.U.B.

Tale ricalcolo, effettuato dal C.T.U. in risposta al punto f) del quesito, comporta che la Banca dovrà restituire al mutuatario l'importo di € 20.726,40 quale differenza tra l'ammontare degli interessi in concreto versati e quelli rideterminati *ex lege*. Non coglie nel segno l'eccezione formulata dalla Banca in sede di comparsa di costituzione e risposta secondo cui sarebbe stato onere della controparte dimostrare gli effettivi versamenti ripetibili, in quanto invero è stato lo stesso istituto di credito a confermare, quale premessa alle proprie difese, che il mutuo dedotto in causa si trovava in regolare ammortamento, con ciò intendendo che le rate previste, e composte da una quota di capitale e da una quota appunto di interessi, erano fino ad allora state sempre puntualmente pagate.

Sino alla rata in scadenza del 31.12.2020, regolarmente versata *ante causam*, risulta che G. [REDACTED] M. [REDACTED] abbia pagato a titolo di interessi la somma di € 39.687,60 (al netto di quanto già restituito in corso di causa per € 219,26), mentre l'ammontare degli interessi ricalcolati alla medesima data risultava pari a € 18.961,20 – per cui la differenza da restituire viene calcolata, come detto, nell'importo di € 20.726,40 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Nonostante il diverso calcolo proposto dall'attore, sulla scorta della perizia di parte allegata all'atto di citazione, la condanna della parte convenuta al pagamento di un importo maggiore non viola nella specie il principio dispositivo o di c.d. corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto le conclusioni attoree chiedono la condanna alla restituzione "*ex art. 2033 c.c. di quanto corrisposto dall'attore in eccedenza rispetto al dovuto*", così di fatto rimettendo la determinazione del *quantum debeatur* agli esiti dell'istruttoria.

L'attore non ha invece diritto alla pur richiesta rivalutazione monetaria della suddetta somma, in quanto trattasi di debito di valuta e non di valore.

Nonostante la domanda attorea, ritiene questo Giudice che parte convenuta non vada condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del Bilancio dello Stato di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in quanto la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria è stata preceduta da una comunicazione che ne giustificava i motivi (come risulta dal verbale allegato come doc. 6 attoreo).

La Banca convenuta non va nemmeno condannata a rifondere le spese di mediazione e di redazione della perizia di parte richieste fin dall'atto di citazione, in quanto l'attore non ha fornito prova documentale dei relativi esborsi.

In forza del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di Un [REDACTED] S.p.A. e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.

Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1. condanna U [REDACTED] S.p.A. a pagare a [REDACTED] a titolo restitutorio per le ragioni di cui alla motivazione, la somma di € 20.726,40 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2. condanna U [REDACTED] S.p.A. a rifondere in favore di dell'Avv. Lauro [REDACTED] dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e in € 4.025,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di U [REDACTED] S.p.A., condannando la stessa a rifondere a [REDACTED] quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.

Vicenza, 29 settembre 2022

Il Giudice

[REDACTED]